

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

L'anno 2018, il giorno 15 del mese di febbraio, si conviene e si stipula quanto segue:

1) fra i Signori

- a) Pecoraro Bruno, nato in Belgio il 17/11/1951, residente a Castel Ivano (TN), in via Piazza Ss. Fabiano e Sebastiano 4, Codice Fiscale PCRBRN51S17Z103H, estremi C.I. AU2118418
- b) Costa Serena, nata a Borgo Valsugana il 19/07/1967, residente a Scurelle (TN) in via Poltaccchini 3 Codice Fiscale CSTSRN67L59B006P, estremi C.I. AT4181970
- c) Mengarda Claudia nata a Cles il 18/04/1961, residente a Castel Ivano (TN) in via San Vito 41, Codice Fiscale MNGCLD61D58C794J, estremi C.I. AU9960421
- d) Bozzola Ezia, nata a Borgo Valsugana il 10/05/1953, residente a Castel Ivano (TN) in via Colle 2, Codice Fiscale BZZZEI53E50B006I, estremi C.I. AU2084152
- e) Hussein Ekbal Shahid nato in Pakistan il 16/01/1974, residente a Samone (TN) in via dei Silani 1, Codice Fiscale KBLHSN74A16Z236V, estremi C.I. AY0456553
- f) Brendolise Marco nato in Svizzera il 12/03/1960, residente a Scurelle (TN) in via della Palanca 25, Codice Fiscale BRNMRC60C12Z133Q, estremi C.I. AR2437472
- g) Osti Lucia nata a Villa Agnedo il 21/12/1959, residente a Scurelle (TN) in via della Palanca 25, Codice Fiscale STOLCU59T61L910Y, estremi C.I. AS8579043
- h) Dal Pastro Sara nata a Bassano del Grappa il 12/02/1978, e residente a Corato (BA) in via C. Pavese 54, Codice Fiscale DLPSRA78B52A503C estremi Passaporto AA2461912

2) è costituita l'Associazione denominata MONDINSIEME la cui sede è stabilita a Castel Ivano in via Pretorio, 1

3) L'Associazione culturale MONDINSIEME non ha scopi di lucro e persegue le seguenti finalità:

- promuovere occasioni di incontro, confronto, riflessione, dibattito su temi di interesse sociale, politico, culturale, artistico, ambientalista, pacifista, etc, che abbiano rilevanza regionale, europea ed internazionale;
- favorire movimenti di ampia aggregazione e di scambio tra i cittadini di diverse nazioni e tra popoli, al di là di differenze culturali, ideologiche e di qualsiasi sorta;
- sostenere la promozione e la diffusione della cultura dell'informazione dando vita, ad esempio, a pubblicazioni, mostre, conferenze, etc.;
- organizzare attività musicali, cinematografiche, artistiche, ricreative di vario genere, aperte alla partecipazione di tutti;
- incoraggiare il superamento dei localismi particolari e stimolare una sempre più convinta adesione ai valori dell'unità europea e della solidarietà mondiale.

4) L'Associazione è retta dallo statuto composto dai suoi 30 articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi. Gli stessi, riuniti in assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per il primo anno nelle persone dei Signori:

Pecoraro Bruno, Costa Serena, Mengarda Claudia, Bozzola Ezia, Hussein Shahid Ekbal, Brendolise Marco, Osti Lucia, Dal Pastro Sara.

I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente il Sig. Pecoraro Bruno, alla carica di Vicepresidente la Signora Costa Serena, alla carica di Segretario la Signora Dal Pastro Sara, alla carica di Tesoriere il Signora Mengarda Claudia, i quali dichiarano di accettare la carica.

6) Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

7) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti.

8) Il primo anno sociale avrà termine il 31 dicembre 2018.

9) Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.



Pecoraro Bruno
Costa Serena
Mengarda Claudia
Bozzola Ezia
Hussein Ekbal Shahid
Brendolise Marco
Osti Lucia
Dal Pastro Sara

STATUTO MONDINSIEME "A.P.S."

Definizione e Finalità

Articolo 1

E' costituita l'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come C.T.S.) "Mondinsieme" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Castel Ivano, via Pretorio, 1.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione ARCI, rete associativa nazionale, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

I) lo scopo principale dell'associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.

Sono attività prioritarie dell'Associazione:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

II) Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

III) L'Associazione può svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, in conformità della normativa vigente in materia.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
Agenzia Entrate
00004465 000012DD W06AW001
00070447 27/02/2018 09:35:12
4578-00088 ED24F85CD9D68950
IDENTIFICATIVO : 01162013432260

FEB. 2018

0 1 16 201343 226 0

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
Agenzia Entrate
00004465 000012DD W06AW001
00070448 27/02/2018 09:35:16
4578-00088 D20FAE41AA2A9458
IDENTIFICATIVO : 01162013432259

FEB. 2018

U 1 16 201343 225 9

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
Agenzia Entrate
00004465 000012DD W06AW001
00070449 27/02/2018 09:35:21
4578-00088 Z286C95FF088FFFA
IDENTIFICATIVO : 01162013432247

FEB. 2018

U 1 16 201343 224 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
Agenzia Entrate
00004465 000012DD W06AW001
00070450 27/02/2018 09:35:26
4578-00088 55A1C4416B3EB278
IDENTIFICATIVO : 01162013432236

FEB. 2018

U 1 16 201343 223 6

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDCI/00
Agenzia Entrate
00004465 000012DD W06AW001
00070451 27/02/2018 09:35:31
4578-00088 8FE464EB1071E254
IDENTIFICATIVO : 01162013432225

FEB. 2018

U 1 16 201343 222 5

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo a propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero di volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 3

Il numero di soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo caratteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti di termine.

Articolo 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà consegnata la tessera sociale dell'Associazione ARCI e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei Soci, che può essere tenuto anche in forma elettronica. Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti del livello sovraordinato dell'Associazione ARCI alla sua prima convocazione.

Articolo 6

I soci hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- A riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- a eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti.

Hanno il diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Articolo 7

Il Socio è tenuto a:

- Rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze prestabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la soluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, delle Fondazioni, degli Enti e degli organismi ai quali l'associazione aderisce ed è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione ad eventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Scioglimento dell'Associazione;
- Mancato pagamento della quota sociale;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Espulsione o radiazione.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi;

- inosservanza delle disposizione dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione;
- ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature sua pertinenza.

In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso a il Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva il Collegio dei garanti del livello sovraordinato dell'Associazione ARCI alla sua prima convocazione.

Patrimonio sociale e rendicontazione

Articolo 11

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- Fondo di riserva;
- Partecipazione societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi;

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale (secondo quanto stabilito dall'articolo 8 comma 1 CTS).

Articolo 12

L'esercizio sociale si intende dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il trenta aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio formato della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

Articolo 13

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 è per nuovi impianti o attrezzature.

Organismi dell'associazione

Articolo 14

Gli organismi di direzione rappresentano l'Associazione nei confronti delle istituzioni, delle organizzazioni sociali e politiche. Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Articolo 15

Partecipano all'Assemblea Generale dei soci tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima oppure da inviare ai soci tramite posta elettronica.

Articolo 16

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dell'Artt. 18 e 30, e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 17

La prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, che delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui l'Art. 18.

Ogni socio può rappresentare con delega scritta, un altro socio impossibilitato a partecipare con un massimo di una delega, nelle assemblee e nelle votazioni.

Nel convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può attivare modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci on diritto al voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui l'Art. 30.

Articolo 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali, la votazione avviene di norma a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni dell'assemblea sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 20

L'Assemblea generale dei soci nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca quando previsto, il soggetto indicato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;
- m) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici eletti tra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del C.T.S., dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi per compiti operativi o di consulenza di commissioni di lavoro da esso nominate nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il presidente, presiede il consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire tra i proprio componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Eseguire le delibere dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- Predisporre il rendiconto annuale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- Deliberare circa la missione dei Soci; può delegare allo scopi uno o più consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto,
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo;

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri componenti fino ad un massimo di un terzo.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma assieme al presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo, che potrà essere tenuto anche in forma elettronica, ed è a disposizione dei Soci che richiedono di consultarlo.

Articolo 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esiste, da socio risultato primo escluso alle elezioni del Direttivo, diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove lezioni entro quindici giorni.

Articolo 27

I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del C.T.S. qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di uno ad un massimo di tre componenti, che possono essere individuati anche tra persone non inerenti all'Associazione.

II) Ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del C.C. (cause di ineleggibilità e decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro come previsto dall'articolo 2397, comma secondo del C.C., i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui gli articoli 5,6,7 e 8 del C.T.S. ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 C.T.S.. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'art. 31 del C.T.S. l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 28

I Sindaci revisori hanno diritto ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 29

Le cariche di Consigliere e Sindaco revisore sono incompatibili tra loro.

Norme di scioglimento

Articolo 30

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti in una assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio dedotte le passività, sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Provinciale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aderenti all'Associazione ARCI, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto a riguardo dal C.T.S..

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dallo statuto e dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del C.T.S., del C.C. e delle norme vigenti.

Il Segretario

Sonia Dal Pesto

Il Presidente

Arno Federo

27 FEB. 2018

Registrato a Borgo Valsugana li _____	N° 81	Serie 3 ^a
Pagamento con _____	Reg. _____	200,00
mod. F23 o F32 del 27/02/18	Ipot. _____	-
cod. ente. 2008/34400	Cat. _____	-
_____	Bollo _____	-
_____	Dir. _____	-
Totale Riscosso	€	200,00

Il Funzionario (*)
Francesca Raus

(*) firma su delega del Direttore Provinciale



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BORGO VALSUGANA